



RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

AGGIORNATI ALLA L. 76/2016 (UNIONI CIVILI)

sito web: www.corsopratico.webnode.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com



INDICE

1. Il diritto e la norma giuridica
2. Le fonti del diritto
3. L'interpretazione delle norme
4. Il rapporto giuridico e le posizioni giuridiche soggettive
5. I fatti e gli atti giuridici
6. Il negozio giuridico e i vizi della volontà
7. La rappresentanza
8. I diritti della personalità
9. Le persone fisiche e la capacità
10. L'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno
11. Gli enti
12. Il matrimonio e il regime dell'invalidità
13. Le unioni civili
14. I rapporti personali tra i coniugi
15. I rapporti patrimoniali tra i coniugi: la comunione e la separazione dei beni e il fondo patrimoniale
16. L'impresa familiare
17. La separazione dei coniugi
18. Il divorzio
19. La filiazione
20. L'adozione e l'affidamento temporaneo di minori
21. Le successioni a causa di morte
22. L'acquisto e la rinuncia all'eredità
23. La successione testamentaria
- 23 bis:** I legati
24. La successione legittima
25. La successione necessaria o dei legittimari
26. La comunione e la divisione ereditaria
27. La donazione
28. Le cose e i beni
29. I diritti reali
30. La proprietà: modi di acquisto
- 30 bis:** Le azioni a tutela della proprietà
31. I diritti reali di godimento: la superficie, l'enfiteusi e l'usufrutto
32. Le servitù
33. Il condominio, il supercondominio e la multiproprietà
34. Il possesso e l'usucapione
35. L'obbligazione: profili generali
36. La classificazione delle obbligazioni
37. La surrogazione, la cessione del credito e la delegazione attiva
38. Le modificazioni passive del rapporto obbligatorio
39. L'estinzione fisiologica dell'obbligazione: l'adempimento
40. I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento
41. L'inadempimento
42. Il contratto: profili generali
43. Gli elementi essenziali del contratto



44. Gli elementi accidentali del contratto
45. Il contratto per persona da nominare e la cessione del contratto
46. Le trattative e la responsabilità precontrattuale
47. La formazione e la conclusione del contratto
48. I vincoli precontrattuali: il contratto preliminare e gli altri negozi giuridici
49. L'interpretazione del contratto
50. Gli effetti del contratto
51. L'invalidità del contratto
52. La risoluzione del contratto
53. Il recesso
54. La compravendita e i contratti traslativi
55. I contratti di godimento: locazione, *leasing* e affitto
56. I contratti di cooperazione: il mandato, la commissione, l'agenzia, la mediazione e il *franchising*
57. I contratti reali: il deposito, il comodato e il mutuo
58. I contratti per la prestazione di servizi
59. I contratti bancari
60. I contratti aleatori
61. Le promesse unilaterali
62. I titoli di credito
63. La gestione di affari altrui
64. La ripetizione di indebito
65. L'arricchimento senza causa
66. La responsabilità extracontrattuale
67. Le responsabilità speciali
68. Il risarcimento in forma specifica
69. Il danno non patrimoniale
70. La responsabilità patrimoniale
71. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
72. Le garanzie reali
73. Le garanzie personali



I MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

L'obbligazione può estinguersi, e dunque la pretesa creditoria è soddisfatta con conseguente liberazione del debitore, anche **senza che la prestazione sia stata eseguita**.

Si parla in questi casi di **modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento**.

Nello specifico, si distingue tra **modi di estinzione satisfattori e non satisfattori**, a seconda che l'estinzione derivi o meno dal soddisfacimento dell'interesse del creditore.

- Sono modi di estinzione satisfattori la **compensazione** e la **confusione**, mediante le quali il creditore consegue un risultato economico equiparabile a quello dell'adempimento;
- sono modi di estinzione non satisfattori la **novazione**, la **remissione del debito** e l'**impossibilità sopravvenuta della prestazione**, mediante i quali non si ottiene immediatamente la realizzazione dell'interesse economico del creditore.

La **COMPENSAZIONE** è l'estinzione dei crediti reciproci sussistenti tra due soggetti, i quali sono entrambi creditore e debitore dell'altro nell'ambito di diversi rapporti pendenti. In sostanza, si tratta di due soggetti che sono obbligati reciprocamente.

Questo istituto risponde all'esigenza di **economicità dei rapporti** rimessa alla valutazione degli interessati.

Il requisito della **reciprocità dei crediti** non è di per sé sufficiente a determinare l'estinzione per compensazione, essendo necessario che i crediti siano:

- **omogenei**, quando hanno ad oggetto la consegna di cose fungibili dello stesso genere;
- **liquidi**, quando siano esattamente determinati nel loro ammontare o la relativa quantificazione sia operabile mediante il ricorso ad operazioni di calcolo;
- **esigibili**, ogni volta che il creditore sia legittimato a pretendere immediatamente l'adempimento.

Se manca il requisito della liquidità ma il credito sia comunque **di facile e pronta liquidazione**, la compensazione deve essere dichiarata dal giudice per la parte del debito riconosciuta esistente e la condanna per il credito liquido può essere sospesa fino all'accertamento e alla liquidazione del credito dedotto in compensazione.

La **CONFUSIONE** si ha quando viene a **confondersi in un unico soggetto la qualità di creditore e debitore**. Si pensi, ad esempio, a seguito di successione *mortis causa* del debitore al proprio creditore. La confusione in realtà si realizza solo quando all'unicità del soggetto fa riscontro anche l'**unicità del patrimonio**.

Con la **NOVAZIONE OGGETTIVA (art. 1230 c.c.)**, viene meno il precedente vincolo obbligatorio e si costituisce un nuovo rapporto diverso nell'**oggetto** e nel **titolo** rispetto a quello estinto. Quando muta l'oggetto si ha **novazione reale**, mentre quando muta il titolo si ha **novazione causale**.



Quale **esempio di novazione reale**, si pensi al caso di Tizio che ha pagato un televisore, che Caio si obbliga a consegnargli il giorno X; prima della consegna le parti si accordano affinché Tizio riceva un lettore DVD: in questo caso l'obbligo di consegnare il televisore si estingue, sostituito da quello di consegnare il lettore DVD.

Un **esempio di novazione causale** è data dal caso in cui devo restituire una somma di 100 che ho avuto in deposito da Tizio; prima della restituzione posso accordarmi con Tizio per trasformare il contratto di deposito in un contratto di mutuo, convenendo che la somma di 100 che io ho in deposito venga trattenuta a titolo di mutuo. L'obbligo restitutorio che sorgeva in conseguenza del deposito viene così trasformato in un obbligo restitutorio a titolo di mutuo. Questo istituto si caratterizza

**** FINE ANTEPRIMA ****